Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

7 gennaio 2019

La flat tax. I primi esempi di situazioni incompatibili: no a studi associati, controllo puntuale per le attività «rilevanti»

Regime forfettario, doppia verifica sulle partecipazioni

Per entrare nel nuovo regime forfettario i professionisti dovranno prima superare lo sbarramento delle situazioni di incompatibilità. Lo stop alla tassa piatta del 15% prevista da quest'anno per le partite Iva scatta in caso di controllo (anche indiretto) ed esercizio di una attività "riconducibile", anche indirettamente, a quella condotta come professionista singolo. Ma sull'effettiva interpretazione di queste norme della Manovra 2019 (articolo 1, comma 55 della legge 145/2018) si stanno già interrogando i professionisti, sia chi è già in regime forfettario, sia chi può rientrarvi con la nuova soglia di 65mila euro. Certo, rispetto ai primi testi la flessibilità è maggiore: prima infatti qualsiasi partecipazione bloccava l'accesso, ma anche ora le posizioni di confine potrebbero essere molte, e tutto dipenderà dai criteri interpretativi diffusi dalle Entrate.

Attualmente, le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:

le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in società di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall'oggetto dell'attività. In passato (il riferimento era, allora, il regime dei "minimi") c'è stata un'apertura al socio accomandante «senza ingerenze» nell'attività (circolare 17/E/2012), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembra essere più "fuori" che "dentro";

le partecipazioni che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell'attività economica esercitata, in Srl e associazioni in partecipazione (da notare che non vengono citate Spa, società cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero creare incompatibilità). Resta sempre fuori, presumibilmente, la società agricola, se non produce reddito d'impresa (risoluzione 27/E/2011).

Ma come declinare in concreto i due requisiti? Il controllo, anche indiretto, è nozione giuridica (articolo 2359 del Codice civile), che distingue due diverse figure ("di diritto" e "di fatto") – non citate dalla disposizione sui forfettari – e che impone di considerare i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Se si optasse per un controllo "di diritto", l'applicazione sarebbe più semplice ma anche facilmente eludibile. È, quindi, probabile che l'interpretazione ufficiale si muova più verso il controllo "di fatto", puntando il soggetto economico, se non addirittura il titolare effettivo (Dlgs 90/2017). Questa informazione peraltro a regime sarà reperibile direttamente dal registro imprese. Se così fosse, ad esempio, al commercialista o al consulente del lavoro, soci di maggioranza della società di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al controllo poiché, nella sostanza, non cambierebbe nulla e si potrebbe incorrere nel controllo indiretto.

Ancora più difficile da decifrare è la "riconducibilità" dell'attività svolta dalla struttura partecipata rispetto a quella del singolo che aspira al forfait. Qui un riferimento facile per l'interprete è presente nella stessa disciplina del regime di favore, con la differenziazione dei coefficienti di redditività basata proprio su una ripartizione dei codici Ateco per settore di attività. Ma se questo fosse il criterio, l'incompatibilità sarebbe abbastanza estesa, nel senso che i gruppi selezionati per la redditività sono solo 9, con gli ultimi due (servizi intellettuali e finanziari e gruppo residuale) che comprendono tantissime attività, tra loro anche distanti. Ad esempio, il professionista potrebbe essere socio (anche di maggioranza) in una società immobiliare o in un ristorante, ma si troverebbe escluso partecipando in un'attività di servizi anche poco attinente; è il caso di un geometra socio maggioritario di una Srl di pubbliche relazioni o di traduzioni. Verrà predisposta una tabella differente, più rispondente allo scopo, magari esaminando i vari ordinamenti professionali per qualificare le attività «assimilabili» a quella principale? Difficile, ad oggi, immaginarlo. L'importante è che non si resti nel limbo dei principi (troppo) generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe riempire di contenuti in modo più o meno libero. Già perché il venir meno (retroattivamente: articolo 1, comma 74, legge 190/2014) dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento è una specie di "tsunami" tributario, e non è il caso di collegare effetti così rilevanti a questioni interpretative. In attesa dei chiarimenti, dunque, meglio essere prudenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Giorgio Gavelli

Come scrivere i documenti contabili

Fatture (anche su carta) senza Iva e ritenuta d'acconto

L'ingresso nel regime forfettario cambia anche il modo in cui scrivere le fatture.
Per individuare le nuove procedure occorre distinguere chi apre la partita Iva quest'anno da chi, invece, è già in attività ma proviene da un diverso regime, mentre chi si trova già nel forfettario "vecchio stile" deve solo proseguire come è già abituato.
Chi debutta come contribuente deve comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività (modello AA9/12), di voler scegliere il regime agevolato. Le prime fatture (che possono essere analogiche e non elettroniche) non riporteranno l'Iva né la ritenuta d'acconto, ma richiameranno la norma che disciplina il regime ai fini Iva (articolo 1, comma 58, legge 190/2014), oltre a quella che esonera il committente dall' applicare la ritenuta (comma 67). Va, invece, riportato l'eventuale contributo previdenziale integrativo di categoria. In più se la fattura è emessa per un importo superiore a 77,47 euro, è necessario apporre una marca da bollo da 2 euro.
Più complesso è il caso del professionista già in attività che transita da quest'anno nel nuovo forfettario provenendo da altro regime. Per chi era già nel regime dei "minimi", e quindi era già abituato a non applicare l'Iva e a non subire ritenuta, il cambiamento, in buona sostanza, si limita alla modifica della norma di riferimento citata nella fattura.
Chi, invece, proviene da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alle prime fatture (che, normalmente, saranno cartacee), poiché con esse esercita il cosiddetto "comportamento concludente" ai fini dell'opzione. Di fatto le fatture andranno compilate senza Iva e ritenuta e con le stesse modalità di chi avvia l'attività da zero. In caso di errore si suggerisce di procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini per la liquidazione Iva. Oltre al problema della rettifica dell'Iva detratta ai sensi dell'articolo 19-bis2 Dpr 633/72 sui beni ammortizzabili (negli ultimi 5 anni, 10 per gli immobili) e sui servizi non ancora ricevuti come i canoni di leasing anticipati, occorre gestire le varie situazioni transitorie. Se nel 2018 è stata emessa una fattura che viene incassata nel 2019, l'Iva è già esigibile al momento dell'emissione, per cui resta dovuta. Ai fini reddituali, nel passaggio dal regime ordinario (competenza) al regime forfettario (cassa) si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza. Anche nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario va evitata la duplicazione (o il salto) d'imposizione, combinando in questo caso le regole di "cassa pura" del forfait con quelle di "cassa aggiustata" del semplificato. La disciplina della ritenuta, invece, si individua al momento dell'incasso, per cui, se quest'ultimo avviene in costanza di forfait nel 2019, eventuali diverse indicazioni riportate nel documento emesso nel 2018 risultano fuorvianti, vanno bypassate e, possibilmente, corrette per tempo a cura dello stesso emittente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sezione:PRIMO PIANO

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1,14
Foglio:1/2

GUIDA ALLA LEGGE DI BILANCIO

Perdite, stop ai vincoli di tempo Le nuove regole per la contabilità

Cambiano le regole per compensare le perdite per i soggetti Irpef: potranno essere riportate "a nuovo" senza limiti di tempo. È una delle novità arrivate con la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).

La manovra è intervenuta anche sul bilancio e sulla contabilità delle imprese, introducendo la possibilità di rivalutare beni e partecipazioni in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e la deducibilità differita per le perdite su crediti di banche e assicurazioni.

Meneghetti, Gavelli e **Roscini Vitali** *alle pagine 14 e 15*

Guida alla legge di Bilancio

Cambiano i criteri del sistema di riporto a nuovo per le imprese in disavanzo: il restyling prevede la caduta dei termini di esercizio con un accesso che diventa illimitato già a partire dalle dichiarazioni 2018

Perdite compensate senza vincoli di tempo

Le novità. Aggiornate le regole per determinare il reddito dei soggetti Irpef
La compensazione «orizzontale» rimane riservata ai soli professionisti

Paolo Meneghetti

Cambiano le regole per la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, quando sono presenti perdite di impresa. La modifica in questione, inserita nell'articolo 1, comma 23 della legge di Bilancio 2019, è certamente quella più urgente poiché la sua applicazione è retroattiva, cioè vigente già dal periodo d'imposta 2018 che sarà oggetto della prossima dichiarazione dei redditi.

Un primo aspetto da sottolineare è che la possibilità di eseguire la compensazione cosiddetta "orizzontale" delle perdite, cioè la somma algebrica di esse con tutti gli altri redditi prodotti dalla persona fisica, resta limitata all'ambito professionale, essendo venuta meno la possibilità di eseguirla da parte delle imprese in contabilità semplificata. Quindi volendo schematizzare al massimo la portata della nuova disposizione, si può dividere il tema in due categorie:

- i professionisti, per i quali la compensazione delle perdite prodotte avviene con tutte le categorie

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

reddituali, escluso il riporto a nuovo della eventuale eccedenza;

- tutte le altre imprese per le quali la compensazione avviene solo in modo verticale, cioè sommando algebricamente la perdita di impresa con i redditi di impresa.

In questo senso le imprese in semplificata vengono assimilate a quelle in ordinaria: per tutte la compensazione è verticale.

I tempi previsti

Un secondo aspetto innovativo riguarda la tempistica della compensazione, che fino al 2017 era fissata, quale termine ultimo, nel quinto esercizio successivo a quello di formazione della perdita stessa. Ora viene meno tale parametro e, similmente a quanto è accaduto per i soggetti Ires a far data dal 2011, le perdite eccedenti, cioè quelle che superano i redditi d'impresa prodotti, vengono riportate a nuovo illimitatamente nel tempo.

Il citato comma 23, al riguardo, non fornisce una disposizione transitoria, sicchè pare necessario applicare la medesima interpretazione che nel passato è stata fornita nel passaggio analogo avvenuto per i soggetti Ires nel 2011. Tale interpretazione (circolare 53/11) portava ad immettere nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo, tutte le perdite non prescritte nell'anno di prima applicazione della novità normativa. Il tutto riportato a oggi porta ad affermare che le perdite emerse a partire dal modello Redditi 2014 (per il periodo d'imposta 2013) entrino, quale perdita più "antica", nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo.

La quantificazione

Un terzo aspetto innovativo concerne il quantum compensabile, tema nel quale si conferma l'analogia con i soggetti Ires: infatti solo l'80% del reddito generato in un dato periodo d'imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse, quindi se queste ultime sono di entità inferiore all'80% del reddito, la compensazione sarà integrale, mentre al contrario si avrà comunque una parte di reddito che genera un necessario versamento di imposte.

Su questo punto va però notata una differenza rispetto ai soggetti Ires. Infatti nel testo novellato dell'articolo 8 del Tuir si afferma che le perdite, anzitutto, vanno computate in diminuzione dei relativi redditi, e solo la differenza eccedente impatterà l'80% del reddito prodotto negli esercizi successivi. Questo passaggio, inesistente nell'articolo 84 del Tuir per i soggetti Ires, porta a ritenere che se un contribuente detiene più fonti dalle quali ritrae redditi d'impresa, la compensazione di perdite e redditi generati nel medesimo periodo d'imposta avviene al 100% e solo l'eccedenza sarà sottoposta al test dell'80% del reddito prodotto in esercizi successivi.

Resta fermo il fatto che le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività possono essere portate a nuovo in modo illimitato nel tempo e fruiscono del regime di compensazione integrale, cioè al 100% con i redditi generati in esercizi successivi. Questa regola vale sia per le imprese individuali sia per le società di persone.

Le imprese dovranno utilizzare il sistema «verticale», annullando il «rosso» con i redditi prodotti dall'azienda

80%

LA SOGLIA
Solo l'80% del reddito prodotto in un dato periodo d'imposta potrà essere portato in deduzione con i disavanzi pregressi

L'INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 Ore offre ai suoi lettori una **guida a puntate** alla **legge di bilancio**. Un secondo livello di approfondimento dopo le prime informazioni dei giorni scorsi, che hanno caratterizzato l'iter del provvedimento. Tocca ora agli **esperti** prendere in esame le **principali novità** di quest'anno. Sulle pagine del quotidiano, infatti, verranno esaminate le più importanti disposizioni contenute nella legge. L'iniziativa è partita **lunedì 31 dicembre**, con approfondimenti su **«saldo e stralcio» per i contribuenti in difficoltà e sull'affrancamento di quote e terreni.**

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:ECONOMIA E FINANZA

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

SCONTO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI

Immobili strumentali, la deducibilità Imu passa dal 20 al 40%

L'estensione vale anche per i fabbricati strumentali in locazione finanziaria

Giorgio Gavelli

Dal 2019 l'Imu che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% e non più al 20% come avvenuto dal 2014 sino al 2018.

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) interviene, allo scopo, sul testo dell'articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011, senza modificare né l'integrale deducibilità di tale importo ai fini Irap, né la totale detraibilità della Tasi. Per espressa previsione di legge, l'Imi e l'Imis delle province autonome di Bolzano e Trento seguono lo stesso regime di deducibilità dell'Imu.

La questione alla Consulta

L'intervento si deve forse anche alla pendenza presso la Corte costituzionale della questione di legittimità della norma, per effetto dell'ordinanza di rinvio della Commissione tributaria provinciale di Parma (n. 271 del 5 luglio 2018, si veda Il Sole-24 Ore del 13 luglio). I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata nell'ambito del giudizio sul rimborso d'imposta per gli anni dal 2012 al 2014. Ricordiamo che fino al 2012 l'articolo 14 del Dlgs 23/2011 prevedeva l'integrale indeducibilità dell'Imu dalle imposte sui redditi e dall'Irap. La legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d'imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali.

Secondo i giudici parmensi, tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l'imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all'attività d'impresa o professionale. Se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, anche vago, divenendo arbitraria. È vero che, in molte pronunce, la Corte costituzionale fa ampio rinvio alla discrezionalità del legislatore, ma in questo caso appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l'Imu lo è solo parzialmente. Una eventuale illegittimità pronunciata dalla Corte renderebbe applicabile l'articolo 99, comma 1, Tuir e aprirebbe la strada ai rimborsi.

Il raggio d'azione

Gli immobili interessati dal raddoppio di deducibilità con decorrenza 2019 sono quelli di cui all'articolo 43 Tuir, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa (non ad uso promiscuo: circolare n. 10/E/2014). Per le imprese si tratta degli immobili "strumentali per natura" o "per destinazione", con esclusione, quindi, di quelli "patrimonio" (articolo 90 Tuir) e di quelli "merce". A ben guardare, se sui primi l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito è normalmente prevista dal Tuir (con l'eccezione delle spese di manutenzione e degli oneri finanziari per l'acquisto), sui secondi la mancata deduzione pare a sua volta confliggere con il principio di capacità contributiva. La deducibilità maggiorata al 40% dovrebbe riguardare anche gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o demaniali in concessione (su cui l'Imu è a carico dell'utilizzatore: articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).

Inoltre, poiché la disposizione si riferisce agli "immobili" e non semplicemente ai "fabbricati", dovrebbero rientrarvi anche le aree strumentali e quelle (non locate) delle società che esercitano l'attività agricola di coltivazione (circolare n. 11/1991), in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito. Per tutti questi immobili, l'Imu è una "patrimoniale", che non sostituisce neppure il reddito fondiario, come accade (a certe condizioni) per gli immobili abitativi. Più discutibile è la deducibilità in capo all'affittuario, qualora sia contrattualmente previsto il riaddebito.

La circolare 10/E/2014 ha precisato che costituisce costo (parzialmente) deducibile l'Imu di competenza, a condizione che l'imposta sia pagata nel periodo d'imposta (principio di "cassa anomala"), per effetto di quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, Tuir.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale della Campania
Sezione:PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1,16
Foglio:1/2

E-fattura
Pa e privati, flussi ancora disallineati

Restano disallineati i flussi e le procedure per le e-fatture verso la Pa e quelle tra privati. Solo sulle cause di rifiuto c'è un minimo passo avanti verso l'uniformità.
Farina e Santacroce *a pag. 16*

Fattura elettronica

Le regole e i flussi sono duplicati con un aggravio di procedure che il Dl 119/2018 inizia parzialmente ad armonizzare mettendo un freno ai rigetti impropri da parte degli uffici della pubblica amministrazione

L'e-fattura verso la Pa si allinea ai privati nelle cause di rifiuto dei documenti

Rosario Farina
Benedetto Santacroce

Doppie regole e doppi flussi per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e tra privati. Sarebbe invece necessaria una perfetta sintonia tra i flussi: in questo senso il Dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, cerca di porre rimedio almeno alle causali che consentono alla Pa di rifiutare le fatture elettroniche.

In particolare, l'articolo 15-bis della nuova normativa fa un importante passo in avanti nell'armonizzazione delle due discipline. Vediamo come.

Il rifiuto della Pa

Il suddetto articolo modifica la legge n. 244/2007 di introduzione della fatturazione elettronica verso la Pa integrandola con la previsione delle «cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati». Questa novità assume particolare importanza tenendo conto che nella fatturazione verso la Pa vengono mantenute, a differenza dei privati, le cosiddette "notifiche d'esito committente". Infatti per ogni fattura elettronica ricevuta la pubblica amministrazione entro il termine di 15 giorni può inviare una notifica di accettazione/rifiuto.

È emerso che spesso gli uffici della pubblica amministrazione utilizzano la procedura di rifiuto impropriamente non per evidenziare ad esempio l'inesistenza di un rapporto negoziale ma per richieste di rettifica relative ai prezzi o alle quantità di beni o servizi oggetto di cessione/prestazione che, per essere risolti, dovrebbero invece essere gestiti nell'ambito del normale contraddittorio esistente nei rapporti commerciali.

Procedure disallineate

Le esigenze di armonizzazione del flusso verso la Pa rispetto ai privati non si limitano alle suddette notifiche. Anche diverso è il comportamento in caso di impossibilità di recapito da parte dello Sdi. Nel caso di privati il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web delle Entrate e il cedente/prestatore, a cui è notificato dallo Sdi una ricevuta di impossibilità di recapito, è tenuto a comunicare al suo cliente che l'originale della fattura è disponibile in tale area. Nel caso in cui il cliente è la Pa, trascorsi 10 giorni dall' invio della notifica di mancata consegna, il Sdi invece invia al mittente un'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. L'attestazione è composta da un file zippato contenente la fattura originale e il file Xml di notifica sottoscritto elettronicamente che deve essere inoltrato telematicamente dal cedente all'amministrazione destinataria utilizzando altri canali (mail, Pec). Relativamente all'indirizzamento, la trasmissione della fattura elettronica verso la Pa è vincolata dalla presenza del codice identificativo univoco del-

Il presente documento ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring

l'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pa, mentre per i privati la trasmissione è possibile anche senza conoscere il codice destinatario in quanto il provvedimento consente al soggetto passivo Iva, attraverso la funzione di registrazione presso il sito delle Entrate, di scegliere la modalità di ricezione delle e-fatture.

Il cedente/prestatore nei confronti dei clienti privati che non si sono registrati e non hanno fornito nessun dato per l'indirizzamento (Pec o codice destinatario) può utilizzare il solo codice convenzionale "0000000" e in questo caso la fattura viene messa a disposizione dal Sdi nella loro area riservata del sito web delle Entrate con necessità dell'emittente di comunicare che l'originale del documento è a disposizione in tale area. A differenza della fattura elettronica verso i privati, nei confronti della Pa l'analogo codice fittizio "999999" può essere utilizzato solo se a fronte del codice fiscale del destinatario non esiste alcun codice destinatario nell'Indice della Pa. Conseguentemente devono essere gestite nell'anagrafica cliente dei soggetti emittenti anche due codici destinatario di lunghezza diversa (6 caratteri per la Pa e 7 per i privati).

I controlli

Il diverso funzionamento del flusso verso la Pa determina controlli diversi da parte dello Sdi rispetto al flusso verso i privati. In tal senso risulta determinante per l'emittente indicare quale è il formato prescelto nel campo 1.1.3 del tracciato "Formato Trasmissione" (FPR12 se il cliente è Pa, FPA12 se il cliente è privato). Un'altra differenza è quella relativa alla firma digitale delle fatture: mentre nei confronti della Pa è obbligatoria (attraverso le tipologie di firma CadES e XadES), nei rapporti tra privati è facoltativa.

Iter doppio anche nel caso di impossibilità di recapito dei documenti da parte dello Sdi

L'E-BOOK
È ancora disponibile online l'inserto in formato ebook dedicato alla fattura elettronica aggiornato al decreto fiscale (Dl 119/2018, convertito nella legge 136) e alle Faq dell'agenzia delle Entrate **www.ilsole24ore.com/ebook**

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione:PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:16
Foglio:1/2

La numerazione non fa distinzioni tra destinatari

Sdi e fatture tra privati

D Come sarà possibile inviare allo Sdi una fattura elettronica indirizzata ad un privato se quest'ultimo è privo di posta elettronica certificata o codice univoco/destinatario?

R Nel caso in cui l'operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, la fattura verrà inviata al Sistema di interscambio inserendo il codice di default a sette zeri ("0000000"). Inoltre, il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate.

Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dove ricevere direttamente la fattura elettronica. Si tratta infatti di una possibilità, così come recentemente chiarito dall'agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di una Faq, di cui possono avvalersi tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali.

F.POLSINELLI E B.SANTACROCE

Numerazione e Pa

D La numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione deve essere tenuta distinta dalla numerazione nei confronti degli altri soggetti? In assenza di tale obbligo, considerato i tempi di risposta a disposizione della Pa riguardante il rifiuto o accettazione della fattura a lei pervenuta (15 giorni) e la gestione delle conseguenti risoluzioni del "problema", potrebbe essere opportuno tenere distinta la numerazione rispetto ai privati?

R Come recentemente chiarito dall'agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro organizzato a Roma dalla Fondazione Inarcassa il 7 dicembre scorso, non c'è bisogno di distinguere tra il numero progressivo della fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione e quello della fattura elettronica emessa nei confronti dei privati. Difatti, in base all'articolo 21, comma 2, lettera b) del Dpr 633/1972, la fattura deve indicare tra i suoi elementi obbligatori «il numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Inoltre, come previsto dalla risoluzione 1/E/2013, dal primo gennaio 2013 non è più obbligatoria la numerazione progressiva per anno solare, ma è consentita qualsiasi tipologia di numerazione che garantisca l'identificazione della fattura anche con riferimento alla data di emissione.

Premesso ciò, la citata norma, in assenza di un puntuale riferimento circa la distinzione tra la numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione e quella delle fatture emesse nei confronti degli altri soggetti, è da ritenere generica. Di conseguenza, il contribuente oltre a scegliere il tipo di numerazione progressiva in base alle proprie esigenze, può, qualora risulti più agevole, adottare un registro sezionale dedicato alla pubblica amministrazione; l'importante è che sia rispettata la prescritta identificazione univoca.

In definitiva è da ritenere che la gestione di registri con sezionali distinti sia un'opportunità che va valuta dal contribuente al fine di ottenere una gestione separata delle due modalità di gestione delle fatture.

F.POLSINELLI E B.SANTACROCE

Iter e intermediario

D È possibile usare un intermediario (programma di una software house) per fare le fatture, inviarle e ricevere la ricevuta, successivamente caricare la fattura e la ricevuta nel portale di un'altra software house per la gestione contabile e la conservazione sostitutiva? Quest'ultimo intermediario potrebbe anche occuparsi della ricezione, gestione contabile e conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto registrando il codice destinatario direttamente in fatture e corrispettivi?

R La risposta è affermativa: si possono utilizzare diversi intermediari per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, è possibile che un soggetto dotato di un software per la trasmissione delle fatture elettroniche, si affidi ad un altra software house (ad esempio, quella del commercialista) per la ricezione, la contabilizzazione e la conservazione delle fatture attive e passive.

GIORGIO CONFENTE

Peso:17%

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

IL FORUM

Tutte le risposte degli esperti ai dubbi dei lettori

Sul sito internet del Sole 24 Ore è possibile consultare le risposte degli esperti alle domande dei lettori sulla fattura elettronica.
Chiusa - per il momento - la fase di inoltro delle domande, le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul giornale e online.

www.ilsole24ore.com/forumfattura

Peso:17%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

DECRETO ANTIELUSIONE

Per far scattare le regole Cfc basta una quota di utili oltre il 50%

La nuova disciplina prevista dal Dlgs 142 non si applica solo in caso di controllo
L'estensione è operativa già quest'anno se l'esercizio coincide con l'anno solare

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva Atad "antiabuso" (Dlgs 142/2018, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 dicembre e in vigore dal 12 gennaio) prevede significative novità in tema di Cfc, applicabili a partire dal 2019 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

In primo luogo, la nuova normativa si applica non solo nel caso in cui il soggetto non residente a fiscalità privilegiata sia controllato dal soggetto residente in base all'articolo 2359 del Codice civile (controllo che si sostanzia in varie forme tra cui il controllo di fatto). Ma anche se quest'ultimo detiene, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, una quota di partecipazione agli utili maggiore del 50% (tenendo conto, in caso di partecipazione indiretta, dell'effetto demoltiplicativo). In tal caso, quindi, la Cfc è applicabile anche in assenza di controllo.

Niente più distinzioni

Viene abolita la distinzione, prevista dalla vecchia normativa, tra Cfc extra Ue/See con scambio di informazioni cosiddette black list (tali se il livello nominale di tassazione, tenendo anche conto dei regimi speciali, è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) e Cfc, anche Ue/See, cosiddette white list, con *passive income* (tali se la tassazione effettiva è inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia). Per la nuova normativa - che conferma l'impostazione secondo la quale i soggetti black list non sono elencati in una lista ad hoc - esiste una sola tipologia di Cfc rappresentata da un soggetto ovunque residente (Ue, See, extra Ue) che soddisfa congiuntamente le due seguenti condizioni:

è assoggettato a tassazione effettiva, calcolata secondo criteri fiscali italiani, inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia;

i proventi realizzati sono costituiti per più di un terzo (e non per più del 50% come previsto dalla vecchia normativa) da *passive income*.

Non si applica quindi più il livello nominale di tassazione che ha causato non pochi dubbi applicativi visto il riferimento ai regimi speciali (si veda la circolare 35/E del 4 agosto 2016, paragrafo 1.2.3).

Al contrario, il livello nominale di tassazione continua a rilevare, in alcuni casi, per stabilire se i dividendi e le plusvalenze possono considerarsi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e concorrono pertanto integralmente alla formazione del reddito imponibile. Infatti, a questi fini, se la partecipazione è di controllo, secondo i criteri sopra illustrati per la Cfc, si applica il criterio della tassazione effettiva (come per la Cfc) mentre se la partecipazione non è di controllo rileva il livello nominale di tassazione.

Secondo la relazione illustrativa al decreto «tale diverso trattamento deriva dall'opportunità di prevedere un criterio semplificatorio, quello dell'aliquota nominale, per l'individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo per le quali risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il livello di tassazione effettivo».

Passive income

Il fatto che l'applicazione della Cfc sia subordinata al conseguimento di *passive income* in misura significativa (più di un terzo dei proventi realizzati) fa sì che, in linea di principio, siano escluse le società industriali e commerciali che, al contrario, qualora non residenti nell'Ue/See, potevano essere assoggettate alla vecchia disciplina nell'ipotesi in cui il livello nominale di tassazione fosse stato inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

La nuova normativa prevede un'elencazione più puntuale dei *passive income*, includendo anche i redditi da attività assicurativa e bancaria e i proventi derivanti non solo da prestazioni di servizi (come stabilito dalla vecchia normativa) ma anche da operazioni di compravendita di beni intercompany. In entrambi tali ultimi casi è ora previsto che si debba trattare di beni o servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo .

Viene confermato che il reddito del soggetto non residente da imputare per trasparenza al soggetto residente è determinato applicando le regole Ires, ad eccezione della rateizzazione delle plusvalenze dell'articolo 86, comma 4, Tuir. La nuova normativa prevede che non siano applicabili per determinare il reddito Cfc neanche le disposizioni in tema di società di comodo, società in perdita sistemica, studi di settore e Ace (agevolazione peraltro abolita dalla legge di bilancio per l'anno 2019). Quanto all'ambito soggettivo, la norma si applica ora anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che controllano a loro volta soggetti non residenti a fiscalità privilegiata, limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione (si veda la relazione illustrativa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Nobili
Andrea Spinzi

Beni e partecipazioni d'impresa, rivalutazioni con cautela

La scelta. Il maggior valore attribuito agli asset va considerato insieme alle disposizioni previste per le svalutazioni soprattutto nella redazione dei bilanci delle aziende che chiudono in perdita

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che adottano gli Oic, possibilità per le non quotate di uscire dai principi contabili internazionali e alcune disposizioni fiscali sulle banche sono le novità contabili più rilevanti della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).

Per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sulla falsariga delle precedenti disposizioni (legge 145/2018, articolo 1, commi 940 e seguenti). Nel decreto fiscale 119/2018 (convertito dalla legge 136/2018) troviamo anche una norma anti-svalutazione: si tratta di due disposizioni da usare "con cautela". Vediamo perché.

Spazio alla rivalutazione

La possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni è in deroga all'articolo 2426 del Codice civile, che prevede, salvo limitate eccezioni, la valutazione al costo di acquisto o di fabbricazione.

Sono rivalutabili i beni, comprese le partecipazioni, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2017, esclusi gli immobili che costituiscono rimanenze. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019, ovvero il bilancio 2018. La legge ripropone le regole precedenti: la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni, con pagamento delle imposta sostitutive del 16% (beni ammortizzabili) e del 12% (beni non ammortizzabili), è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018 (immobili dal 2020, riallineamento ex articolo 14, legge 342/2000). Le imposte sostitutive (compensabili) sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2018, così il 10% relativo alla riserva di rivalutazione.

Il rapporto con le svalutazioni

La rivalutazione impone alcune riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita, che devono tenere conto del principio contabile Oic 9, sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.

Infatti, l'articolo 2426 n. 3 del Codice civile prescrive la svalutazione delle immobilizzazioni nel caso di perdite durevoli di valore delle stesse: le regole contenute nell'Oic 9 si applicano, in particolare, alle imprese con andamenti economici negativi che presentano perdite durevoli, non causate da situazioni momentanee. Ne consegue che, se la mancata svalutazione è comportamento contrario a quanto prevede il Codice civile, la rivalutazione può costituire un errore che può portare, in determinate situazioni (come un dissesto), a conseguenze negative per amministratori e organi di controllo: devono essere analizzate natura e tipologia delle perdite.

Titoli e partecipazioni

Con riferimento alle partecipazioni (e ai titoli) l'articolo 20-quater del Dl 119/2018 consente alle imprese Oic adopter, di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma riprende quella del decreto 185/2008, più volte prorogata negli anni successivi.

In sostanza, mentre la legge di Bilancio consente la rivalutazione di alcuni asset, tra i quali le partecipazioni, la legge fiscale consente, nelle situazioni previste, di non svalutare le partecipazioni. Normalmente, le imprese che hanno iscritto titoli e partecipazioni nell'attivo circolante del bilancio devono seguire le disposizioni dell'articolo 2426 n. 9 del Codice civile, che impone la svalutazione se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (valore corrente) é minore del costo. L'articolo 20-quater consente di mantenere in bilancio titoli e partecipazioni al valore di iscrizione, come risulta dall'ultimo bilancio annuale approvato, pertanto il bilancio 2017, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato: può essere prorogato, con decreto del Mef, agli esercizi successivi al 2018 in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, previsione che non è facile comprendere dal momento che la situazione, a differenza del 2008, è interna all'Italia.

La situazione più delicata riguarda i titoli (partecipazioni) non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio a dover fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte, che è altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

È una facoltà lasciata alla discrezionalità tecnica del redattore del bilancio, non un obbligo. Chi è preposto alla governance della società deve valutarne l'applicazione, con illustrazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione: gli amministratori non possono proporre la distribuzione di eventuali utili che derivano dalla mancata svalutazione. Le imprese dovrebbero fare un uso prudente della norma, mentre chi l'ha proposta dovrebbe seguire un buon corso sui principi di redazione del bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Franco Roscini Vitali

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:PRIMO PIANO

Il Messaggero
Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 102.704 Diffusione: 130.946 Lettori: 1.031.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1,6
Foglio:1/3

Il focus

Reddito, tutti gli sgravi all'impresa che assume

Reddito di cittadinanza, previsti fino a 18 mesi di sgravi alle imprese che decideranno di assumere i beneficiari.

Bassi e Franzese a pag. 6

Il decreto del governo

Reddito, fino a 18 mesi di sgravi all'impresa che assume i beneficiari

▶Il contributo sarà di almeno cinque mensilità. Ma no ai contratti precari

▶Stanziati 250 milioni in due anni: serviranno per i 4 mila "navigator"

IL FOCUS

ROMA Assumere un disoccupato beneficiario del Reddito di cittadinanza può convenire alle aziende. E prima lo fanno, ovvero da meno tempo il disoccupato riceve il sussidio, più la convenienza aumenta. Le imprese che decidono di attingere alle liste dei Centri per l'impiego dei beneficiari del Rdc per rimpolpare il loro organico usufruiranno, infatti, di uno sgravio contributivo di importo pari alla differenza tra 18 mesi (primo ciclo di RdC) e i mesi già usufruiti dal beneficiario. In pratica se si assume un disoccupato che ha il sussidio da soli 2 mesi, l'impresa potrà godere di un incentivo pari a 16 mesi; se il disoccupato è nelle liste da 4 mesi, l'incentivo è di 14 mesi, e così via. Lo sgravio, nel tetto massimo di 780 euro mensili, in ogni caso sarà pari ad almeno 5 mesi, che diventano sei a fronte di assunzione di soggetti "vulnerabili", ovvero donne e disoccupati di lunga durata. Non deve essere un'assunzione "qualunque", però. Niente part-time e niente contratti precari. Lo sgravio vale solo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore non deve essere licenziato nei primi 24 mesi, a meno di giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Per evitare "furbizie" da parte delle imprese, inoltre, gli sgravi spetteranno solo se le assunzioni saranno aggiuntive rispetto all'organico esistente. Unica eccezione: il turnover con i pensionati. Niente sgravi comunque alle aziende che nei tre anni precedenti la richiesta sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori (anche non definitivi) per aver impiegato dipendenti "in nero".

L'architettura delle politiche attive che partirà contestualmente al Rdc, non si limita però solo ai Centri per l'impiego.

IL POTENZIAMENTO

Anche perché, come noto, in molte regioni soprattutto del Sud non funzionano. E il previsto rinforzo di organico, con gli ormai famosi "navigator" (ci sono 250 milioni per assumerli) che dovranno seguire i disoccupati per aiutarli a trovare un nuovo lavoro, avrà bisogno di tempo per entrare a regime. E così per la stipula del "patto per il lavoro" e del

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Messaggero

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1,6
Foglio:2/3

conseguente "progetto personalizzato", entreranno in campo anche le agenzie private e gli enti interprofessionali. La loro attività - profilazione e riqualificazione del soggetto, corsi di formazione, collocazione lavorativa - sarà retribuita solo a missione compiuta: per ogni disoccupato a cui trovano lavoro, si spartiranno (metà e metà) con l'azienda che li assume gli incentivi previsti.

Giusy Franzese

NON POTRANNO ACCEDERE AL SOSTEGNO LE AZIENDE CHE NEI TRE ANNI PRECEDENTI SONO STATE SANZIONATE PER LAVORO IN NERO

Il Patto
Vale per tutti i maggiorenni della famiglia

Oltre a possedere i requisiti reddituali e patrimoniali previsti, per ricevere il Rdc i beneficiari devono stipulare presso i Centri per l'Impiego il "patto per il lavoro", sottoscrivendo l'immediata disponibilità al lavoro. Tale dichiarazione e i conseguenti obblighi derivanti (presentarsi ai colloqui, ai corsi di formazione, lavorare per 8 ore settimanali per progetti socialmente utili del Comune di residenza, ecc) dovrà essere fatta da tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni. Basta che uno solo non rispetti gli obblighi e scattano le sanzioni fino alla perdita del sussidio.

Le offerte
Dopo un anno "congrue" anche oltre i 250 km

Rifiutare un'offerta di lavoro "non congrua" è possibile. Ma attenzione: al terzo rifiuto scatta la revoca del Rdc. E poi la scelta non è affidata al libero arbitrio. Il decreto definisce il concetto di "offerta congrua". Nei primi sei mesi di fruizione del reddito lo è, e quindi va accettata, un'offerta entro 100 chilometri dalla residenza, oltre il sesto mese di fruizione del sussidio diventa congrua un'offerta entro 250 chilometri. Dopo un anno, a meno che in famiglia non ci siano minori e disabili, bisogna accettare offerte ovunque sul territorio italiano.

I tutor
Premi per quelli che impiegano più richiedenti

Per cercare lavoro ai beneficiari del Rdc arrivano i "navigator", in pratica dei tutor personalizzati. Per ogni posto di lavoro trovato, il navigator prenderà un premio salariale pari ad un quinto del Rdc del disoccupato. Premi di produttività, legati al numero di disoccupati inseriti, spetteranno anche al direttore del Cpi, il quale comunque ruoterà ogni 4 anni verso un altro Cpi nei limiti di 80 Km. Per assumere nuovi navigator (previsti 4.000) sono stanziati 250 milioni di euro nel 2019-2020.

Agevolazioni
Fino a 4.680 euro per chi apre un'attività

Anche l'autoimprenditorialità può essere una valida alternativa al posto fisso. Ecco quindi gli incentivi per chi decide di "inventarsi" il lavoro con una propria attività: il decreto prevede che ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del sussidio, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, con un tetto quindi di 4.680 euro.

La domanda
Da marzo alle Poste o ai Caf

Per ricevere il Rdc si può fare domanda, a partire da marzo, alle Poste e ai Caf. Il modulo è predisposto dall'Inps, e sarà poi lo stesso istituto, una volta verificato il possesso di tutti i requisiti, a erogare il sussidio. Tale verifica sarà controllando i dati nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, comprese Anagrafe tributaria e Pubblico Registro Automobilistico. Spetta invece ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. Il tutto confluirà in due piattaforme informatiche appositamente costituite per il Rdc.

Le sanzioni
Chi mente rischia fino a sei anni di carcere

I furbi e gli sfaticati vanno incontro a pesanti sanzioni. Chi mente sulla propria condizione (lavoro in nero, reddito, case, automobili, barche, ecc) rischia da un anno a sei anni di carcere. Ma sono previste sanzioni anche per chi non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni da parte del Centro per l'impiego, ai corsi, ai colloqui. Si rischia la decurtazione di alcune mensilità fino alla revoca del beneficio. Basta un solo membro del nucleo familiare che non rispetti gli impegni per incorrere nella sanzione.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Messaggero

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1-6
Foglio:3/3

I requisiti per l'accesso

ISEE
9.360 euro

VALORE ALTRI IMMOBILI
max 30.000 euro

PATRIMONIO MOBILIARE
da 6.000 a 10.000 euro
(a seconda dei componenti del nucleo)
(c/c, investimenti)

REDDITO FAMILIARE
da 6.000 a 10.000 euro
(a seconda dei componenti del nucleo)

AUTO
max 1.600 cc

MOTO
max 250 cc

centimetri

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:2
Foglio:1/2

Lega e M5S si spaccano sui migranti L'appello del Papa ai leader europei

Salvini: quanti ne prendiamo? Zero. Di Maio: si decide insieme. Malta: non li faremo approdare

ROMA Matteo Salvini è tranchant: «Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato». Luigi Di Maio è aperturista: «Per dare uno schiaffo morale all'Europa che sta ancora in settimana bianca, possiamo prenderci dieci tra donne e bambini». Il risultato della doppia linea di intervento sul caso delle due navi, la Sea Watch3 e la Sea Eye ferme al largo di Malta con 49 migranti a bordo da 18 giorni, è uno scontro molto duro nella sostanza ancor più che nella forma tra Lega e M5S. Ed è un nuovo forte scossone per la maggioranza. Perché, anche in vista della campagna per le Europee ormai di fatto iniziata, il ministro degli Interni non vuole cedere di un millimetro anche «per una questione di princìpio», e rivendica per il suo dicastero la decisione («Va bene che parlino Fico e Di Battista e che si discuta col premier, ma in materia di migranti decido io»), mentre gli alleati, anche con il ministro dei Trasporti Toninelli che annuncia come si sia «pronti a dare una lezione all'Europa accogliendo donne e bambini», pretendono una decisione collegiale e più consona alla sensibilità del proprio elettorato. Lo dimostrano le parole del vicepremier Di Maio: «A Salvini nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il governo intero, come abbiamo sempre fatto».

La situazione è tanto delicata quanto bloccata, anche perché il governo di Malta fa a sua volta la faccia feroce: «Non diventeremo il luogo dove vengono fatti sbarcare i migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri Paesi non vogliono accogliere», dice il premier Joseph Muscat. Il tutto mentre arriva un «appello ai leader europei» di papa Francesco perché si risolva l'emergenza umanitaria dei 49: «Dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone», ha detto il Pontefice ieri durante l'Angelus.

Difficile dire come finirà, visto che nessuno sembra voler cedere. Meno di tutti Salvini, che ieri su Facebook, dopo le aperture di Di Maio e Toninelli, è tornato a ribadire che non si faranno eccezioni, anche per dare un messaggio definitivo: «Se cediamo il 6 gennaio, il 7 gennaio siamo da capo. E le Ong continuano ad aiutare i trafficanti di esseri umani. Il buon cuore? Dobbiamo averlo innanzitutto verso i 5 milioni di poveri italiani». E ai sindaci disposti ad aprire i loro porti, nessuno sconto: «Finché sarò al ministero, le regole si rispettano. Non esistono solo diritti ma esistono anche i doveri».

Spiragli insomma non se ne vedono. Se il leghista Roberto Calderoli chiede che siano tedeschi e olandesi (visto che le due navi battono bandiera dei due Paesi) a farsi carico dei migranti, dall'opposizione si alzano le critiche del Pd (il presidente del partito, Matteo Orfini, chiede che non solo donne e bambini ma che tutti i 49 in mare vengano accolti) e invece gli elogi di Forza Italia, favorevole alla linea dura di Salvini.

Chiaro che ci si attende ormai a breve una soluzione, gestita dall'Europa o no. Anche perché, come ha spiegato ieri il medico della Sea Watch3 la situazione a bordo «diventa ogni giorno più instabile e cresce il livello di stress». Insomma «la vicenda deve finire il più presto possibile. Abbiamo bisogno di una risposta dalla comunità europea, per una giusta distribuzione delle persone che abbiamo a bordo».

Paola Di Caro

Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti delle 49 persone nel Mediterraneo

Papa Francesco

Facciano gli appelli che vogliono, Fabio Fazio, il vescovo, il cantante, il calciatore, io rispondo a 60 milioni di italiani che hanno diritto a un Paese in cui si entra se si ha il diritto

Matteo Salvini

Peso:62%

Il presente documento ed ogni sua estrazione non consentite.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Le navi delle polemiche

Sea Watch Dal 22 dicembre la Sea Watch3, 32 migranti soccorsi, con un'altra nave con 17 persone, è al largo di Malta senza poter attraccare

Diciotti Ad agosto la nave con 137 migranti, salvati anche dal Vos Thalassa, ottiene il sì allo sbarco a Trapani dopo l'intervento del Colle

Vos Thalassa A luglio il rimorchiatore italiano recupera al largo delle coste libiche 67 migranti, che poi affida alla Guardia costiera italiana

Samuel Beckett A luglio la nave irlandese sbarca a Messina 106 migranti: il ministro Salvini propone di chiudere i porti alle missioni internazionali

Lifeline Il 27 giugno dopo giorni di polemiche roventi tra Roma e La Valletta, la nave con a bordo più di 230 migranti attracca a Malta

Aquarius Il 10 giugno il governo italiano nega l'attracco alla nave che, dopo 9 giorni in mare con 629 migranti, viene accolta a Valencia

Peso:62%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Corriere della Sera
Sezione: POLITICA NAZIONALE
CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000
Edizione del: 07/01/19
Estratto da pag.: 1,3
Foglio: 1/2

Sbarchi Il Viminale: porti chiusi. Di Maio: decide il governo. Maggioranza divisa anche sui referendum

Migranti, la mossa di Conte

Salvini: quanti ne accoglieremo? Zero. Ma il premier: 15 con le famiglie

Ancora divisioni nel governo sulla gestione dei migranti. Il premier Giuseppe Conte apre: «Ne accoglieremo quindici dalla nave Sea Watch senza dividere le famiglie, se Malta li sbarcherà». Il vicepremier Matteo Salvini: «Decido io, i porti restano chiusi». Appello di papa Francesco alla Ue: sia solidale.

da pagina 2 a pagina 5

«Non solo donne e bambini diremo sì a 15 persone» Conte prepara la sua mossa

«La Valletta li faccia sbarcare». Pressing per una decisione Ue

Il retroscena

di **Marco Galluzzo**

ROMA «Noi ne prenderemo 15 su 49, e prenderemo anche i mariti perché non siamo gente che smembra le famiglie: daremo un segnale all'Europa, ma dopo che tutti avranno rispettato le regole».

A Palazzo Chigi stanno ancora trattando. Telefonate con Bruxelles, con Berlino, contatti con Portogallo, Olanda e Francia, ma alla fine nel nostro governo c'è ottimismo su una soluzione che viene vista come un compromesso: «La linea di Salvini e del governo è salva, i nostri porti restano e resteranno chiusi, quindi ogni accordo è possibile un attimo dopo che Malta avrà fatto sbarcare sul proprio territorio i clandestini che si trovano sulle due navi».

Ma che Malta alla fine cederà sembra già scritto, visto che a Bruxelles stanno cercando un accordo complessivo europeo (che a Malta interessa) anche sugli altri migranti, quei 249 clandestini o richiedenti asilo arrivati e sbarcati a La Valletta nelle scorse settimane: «In questo caso — continuano a Palazzo Chigi — noi ci tiriamo fuori, non ci vengano a chiedere più nulla, toccherà ad altri Paesi farsi avanti, del resto questo caos è frutto di una mancata politica europea che noi da mesi chiediamo».

La regia di queste ore è ovviamente quella degli uffici del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in fondo si sta trattando di una piccolissima entità di persone, appena 15, lo scoglio più grande riguarda le regole: Germania e Olanda, «che ora si sono finalmente svegliate, non è un caso che lo abbiamo fatto viste le pressioni che ricevono quotidianamente dalle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye». Ma non c'è solo questo, nella ricostruzione del governo italiano le due Ong che hanno legami di bandiera o di licenza con Berlino e Amsterdam hanno violato — aggiungono a Chigi — ogni regola di navigazione marittima: «La Sea Watch è stata contattata dalle autorità libiche, e invece ha deciso di lasciare le acque libiche per andare in quelle maltesi, una decisione contraria alle regole, molto scorretta».

Una versione che ieri ha confermato in modo ufficiale anche il ministro dei Traspor-

Peso: 1-7%,3-61%

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

ti, Danilo Toninelli: «Addirittura la nave di Sea Eye ha mentito sullo stato del barcone dal quale ha prelevato i migranti, che non stava affatto affondando come da essa comunicato. I due interventi sono avvenuti in acque Sar libiche, toccava dunque a Tripoli agire. Ma le due Ong hanno invertito la rotta, ora sono a ridosso delle coste maltesi ed è giusto che sbarchino lì, viste anche le condizioni del mare in peggioramento. Il caso è più che mai europeo, così come il fenomeno nel suo complesso. Questi sono i fatti e da qui bisogna partire».

Questo è quello che si registra nelle stanze del governo, ed un accordo fra Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Germania dovrebbe o potrebbe essere annunciato già nella giornata di oggi.

A questo punto la destinazione delle 15 persone che potrebbero essere accolte in Italia diventa quasi un fatto secondario. Potrebbe anche essere replicato il modello che seguì al caso della nave Diciotti. Ieri in qualche modo la Chiesa si è di nuovo fatta avanti: «Voglio dichiarare la disponibilità della Chiesa torinese ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye», ha annunciato l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. «La nostra Chiesa, come si ricorderà — ha aggiunto Nosiglia — aveva già offerto questa disponibilità per i profughi della nave Diciotti, nel settembre scorso».

Il ruolo della Chiesa
Potrebbe riproporsi lo scenario della Chiesa che ufficialmente accoglie i migranti

Strategia

● Per cercare di sbloccare la situazione delle due navi in mare dal 22 dicembre al largo di Malta, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier M5S Luigi Di Maio avevano inizialmente proposto la possibilità di accogliere in Italia donne e bambini purché La Valletta concedesse il porto per lo sbarco

● Ieri le trattative potrebbero aver fatto un passo avanti. L'Italia sarebbe infatti intenzionata a prendere 15 migranti su 49, donne, bambini e uomini, perché, è la linea di Conte, «non siamo gente che smembra le famiglie»

La parola

DUBLINO III

Il regolamento di Dublino III dell'Unione Europea, a proposito dello status dei rifugiati, stabilisce «i criteri e i meccanismi di determinazione» per gli Stati membri su come trattare la domanda per l'esame di protezione internazionale. Il principio base del regolamento prevede che sia lo Stato in cui il rifugiato arriva per primo quello che deve poi farsi carico della domanda di asilo. Una previsione che ha finito con «addossare» all'Italia, sfavorita geograficamente, un impegno gravoso.

16 luglio Il premier Giuseppe Conte, 54 anni, visita la Comunità di Sant'Egidio per discutere, tra le altre cose, dell'esperienza maturata dal movimento cattolico sui corridoi umanitari (Ansa)

Peso:1-7%,3-61%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/2

Cinquestelle, un altro dietrofront Via libera alle trivelle nello Ionio

La base del movimento in rivolta. Di Maio: "Furono autorizzate dal Pd, non da me. Le fermerò"

È polemica dopo il via libera del ministero dello Sviluppo economico alle perforazioni nel mar Ionio. Protesta la base del Movimento 5 Stelle, che si era detto contrario alle trivelle. Di Maio: «Queste ricerche erano state autorizzate dal governo precedente. Un funzionario del mio ministero ha sancito quello che aveva deciso il vecchio governo». Il ministro dell'Ambiente Costa: presto una norma per lo stop.

FOSCHINI, MESSA *e* **VECCHIO**

pagine 2 e 3

Le ricerche petrolifere nello Ionio

Via libera alle nuove trivelle Di Maio e Costa sotto accusa

Il vicepremier parla di atto dovuto, ma si poteva fermare la procedura . Base 5S in rivolta

GIANNI MESSA, BARI

Dopo il governo di Matteo Renzi, che nel 2016 affrontò il referendum abrogativo invalidato dal mancato raggiungimento del quorum, stavolta le trivelle affondano nel cuore pentastellato del governo giallo-verde. Ovvero quel Luigi Di Maio che da leader dei 5 Stelle ribadisce via Facebook che «siamo dalla parte delle associazioni che si oppongono alle trivellazioni» per la ricerca di petrolio in mare e che da ministro dello Sviluppo economico ha dato di fatto il via libera alle ricerche nel mar Ionio, in un un'area di 2mila 200 chilometri quadrati. «Un altro regalo alla Puglia e alla Basilicata dopo la vicenda Ilva e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal ministero dell'Ambiente», tuona Angelo Bonelli, storica voce ambientalista. Era stato lui a sollevare il caso dopo che sul Buig, il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, erano stati messi nero su bianco i tre nuovi permessi di ricerca alla società statunitense Global Med Llc.

Di Maio parla di atto dovuto. Ma la base dei 5 Stelle in Puglia è in rivolta contro le decisioni del governo. E il vicepremier sostiene che «queste ricerche di idrocarburi erano state autorizzate dal governo precedente e in particolare dal ministero dell'Ambiente ai tempi del ministro Gian Luca Galletti, che aveva dato una Via, la Valutazione di impatto ambientale, favorevole». Bonelli contesta invece l'autodifesa del governo: «Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, non dice che i suoi uffici hanno dato pareri positivi per le trivellazioni in Adriatico e alla Shell nell'area del Parco nazionale Appennino lucano Val d'Agri-Lagonegrese». E in più, ragiona, non c'è stato alcun atto per fermare l'iter avviato dal vecchio esecutivo.

A stretto giro di social è toccato allo stesso Costa replicare che «non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro per riportare l'Italia al Medioevo economico e ambientale». Carta canta, però, e a pagina 26 del Bollettino è indicato espressamente a proposito dell'utilizzo dell'air gun («le bombe d'aria e sonore che provocano danni ai fondali e alla fauna ittica», avverte Bonelli) che è la «tecnica più efficace per lo studio delle caratteristiche geologiche del sottosuolo marino» e che «si riscontra l'assenza di una correlazione provata degli impatti sui mammiferi marini».

I 1.024 giorni del governo Renzi furono segnati da un notevole aumento dei permessi per la ricerca di petrolio in mare e dal colpo di mano del 22 dicembre 2015, con il via libera alle trivelle davanti alle isole Tremiti proprio mentre lo stesso governo cercava di evitare i

Peso:1-11%,2-51%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.:1-2
Foglio:2/2

quesiti referendari promossi da dieci Regioni. Compresa la Puglia, il cui presidente Michele Emiliano oggi si dice pronto a impugnare le nuove autorizzazioni «per difendere il nostro mare» e si scaglia contro «la bieca ipocrisia di chi, dopo aver finto di lottare al nostro fianco, appena giunto al governo del Paese anche grazie ai tanti elettori sensibili a questo argomento, ora assume le medesime condotte dei governi precedenti».

Di Maio promette che «presto porteremo in parlamento una norma che dichiara l'air gun una pratica illegale e che renda sconveniente trivellare in mare e a terra».

Il ministro dell'Ambiente: "Mai firmato autorizzazioni né mai lo farò, bloccheremo l'iter"

Battaglia d'opposizione
Una manifestazione a Montecitorio del M5S contro lo scandalo delle trivelle Era l'aprile del 2016

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress
Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:07/01/19
Estratto da pag.: 1,8
Foglio 1/2

SE LA FIDUCIA NASCE DALLA SFIDUCIA

Ilvo Diamanti

La XXI indagine sul Rapporto fra gli Italiani e lo Stato, presentata su *Repubblica* due settimane fa, ha rilevato una ripresa della fiducia verso le istituzioni. In particolare, verso lo Stato.

Un evento che ha sollevato interesse e curiosità, oltre che una certa sorpresa.

pagina 8

Mappe *Gli italiani e le istituzioni*

Chi ha votato per l'antipolitica ora ha più fiducia in Stato e partiti

ILVO DIAMANTI

La XXI indagine sul Rapporto fra gli Italiani e lo Stato, presentata su Repubblica due settimane fa, ha rilevato una ripresa della fiducia verso le istituzioni. In particolare, verso lo Stato. Un evento che ha sollevato interesse e curiosità, oltre che una certa sorpresa. Dopo molti anni attraversati dalla sfiducia. D'altronde, il disincanto nei confronti dello Stato, in Italia, ha una storia lunga. Di lunga durata. Questa indagine, tuttavia, racconta una storia "diversa". Una visione "diversa". Non avveniva dal 2013. Quando, peraltro, era emersa una tendenza inversa. Segnata dal calo significativo della fiducia istituzionale. Peraltro, limitata. Non per caso. Il 2013, infatti, è la data delle precedenti elezioni politiche. Le ultime, prima del voto del 4 marzo 2018. Elezioni senza vincitori. Perché i principali partiti che avevano guidato il sistema politico italiano, dopo il 1994, cioè Il PD e FI, ottennero un risultato piuttosto modesto. Insufficiente per governare da soli. Con le rispettive coalizioni. Furono "costretti", così, a coalizioni instabili. In alcune fasi, ad allearsi tra loro. Nel 2013, però, si afferma un soggetto politico (relativamente) nuovo. Il M5s. Fondato e ispirato da Beppe Grillo e da Roberto Casaleggio, alcuni anni prima. Non un vero partito. Si definisce, anzi, un "non-partito". Critico verso la democrazia rappresentativa. Verso i canali e le forme tradizionali della partecipazione. Il M5s diviene interprete di un "nuovo" modello di partecipazione e di azione politica. Fondato sui "nuovi" media. La rete e i social. Il suo successo viene confermato anche in seguito. Soprattutto alle elezioni nazionali. Mentre alle amministrative si impone solo in alcune città, particolarmente significative. "Esemplari", a livello nazionale. Fra tutte: le metropoli di Roma e Torino. Fra i motivi di questa affermazione c'è, indubbiamente, la sfiducia verso gli attori politici tradizionali e verso le istituzioni dello Stato. Il M5s diviene, cioè, un amplificatore del ri-sentimento dei cittadini. Un "mestiere" (anti)politico esercitato, con crescente successo, negli ultimi anni, da un altro partito. Assai più radicato nella storia politica della Seconda Repubblica. Anzi: sorto nella Prima. La Lega. Matteo Salvini, infatti, la trasforma in un soggetto (anti)politico, che guarda a Destra. Dove sfrutta il - e contribuisce al - declino di Berlusconi. La Lega di Salvini non è più "legata" - specificamente - al Nord. Diventa una Lega Nazionale. Intercetta e alimenta la disaffezione anti-politica. Che non accenna a ridimensionarsi. E riproduce l'immagine di un Paese immerso nella sfiducia. Verso le principali istituzioni dello Stato. E, soprattutto, verso la classe "politica" e gli attori "politici". Così, alle elezioni del 2018, si impongono "il non partito dell'anti-politica" e "l'imprenditore politico della paura". In altri termini: M5s e LdS. La Lega di Salvini. "Costretti" a governare insieme: per assenza di alternative. Gli unici a poter rappresentare "il Paese della sfiducia". Così è inevitabile non sorprendersi quando si scopre che, nel tempo e nel tempio dell'antipolitica, l'atteggiamento verso le istituzioni ha cambiato

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

segno. E in mezzo alla sfiducia verso lo Stato e le istituzioni rappresentative si colgono segnali di fiducia.
Per spiegare questo cambio di atteggiamento potremmo evocare la teoria delle "conseguenze impreviste", talora "in-intenzionali", dell'azione sociale - e politica. Concepita e definita da Max Weber. Quindi ripresa da altri studiosi autorevoli. Come Robert Merton. Serve a chiarire come le scelte e le iniziative effettuate da attori sociali e politici possano produrre effetti diversi - talora opposti - dalle intenzioni originarie. In questo caso: il clima di fiducia generato dall'azione di soggetti che interpretano la sfiducia sociale. Tuttavia, c'è un aspetto importante da precisare. La sfiducia verso le istituzioni pubbliche e di governo, infatti, cambia di segno quando - e perché - gli attori della sfiducia cambiano ruolo e posizione. La Lega e il M5s, i principali canali della sfiducia verso il sistema, nel recente passato, hanno vinto elezioni del 4 marzo 2018. Insieme, hanno superato il 50%. Insieme, oggi, si avvicinano al 60%. Insieme, governano. Dunque, sono al centro dello Stato. Del Parlamento. Così non può sorprendere troppo che l'atteggiamento dei cittadini verso le istituzioni sia cambiato. Perché, nel sistema politico, è cambiata la posizione degli elettori critici e anti-politici. I quali non possono sfiduciare la Stato e il Parlamento se i partiti per i quali hanno votato e voterebbero oggi sono divenuti parte importante. Quasi dominante. Dello Stato e del Parlamento. I dati, al proposito, sono espliciti ed eloquenti. Parlano da soli. Il peso di chi esprime fiducia verso lo Stato, rispetto al 2017, sale dal 12% al 29% fra gli elettori del M5s. Ma addirittura dal 7 al 30% fra quelli della Lega. Nei confronti del Parlamento: dal 7 al 29%, nella base del M5s; dal 6% al 21%, nell'elettorato della Lega.
Allo stesso tempo, in entrambi i casi, sale sensibilmente la fiducia verso i "Partiti". E supera la media (sempre bassa) rilevata nella popolazione (intervistata). Dal 3% al 10% fra gli elettori della Lega. Dal 4% al 14% nella base del M5s. Il non-partito.
La politica anti-politica e anti-statale ha, dunque, condotto la Lega di Salvini e il M5s al centro del sistema Politico. E dello Stato. E ha ri-sollevato la fiducia. Verso la Politica e le istituzioni.
Tuttavia, se il senso dello Stato degli italiani è affidato all'esito delle prossime elezioni e alla formazione del prossimo governo, è lecito dubitare. Che si tratti davvero di un cambiamento di "lunga durata".

Il paradosso è solo apparente: con Lega e 5 Stelle nel cuore delle istituzioni muta l'atteggiamento dei cittadini-elettori Ma è dubbio che sia un cambiamento di lungo periodo

LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI: SERIE STORICA

Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti organizzazioni, associazioni, realtà sociali, istituzioni? (valori % di quanti hanno affermato di avere "molta o moltissima" fiducia al netto delle non risposte)

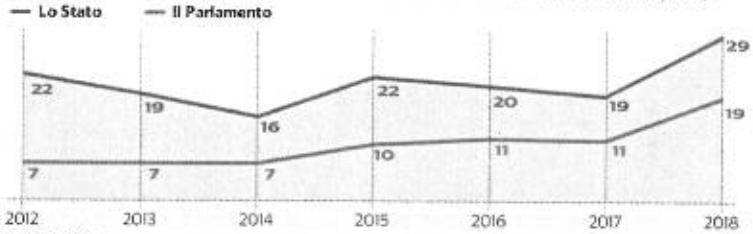

Nota informativa
Il Rapporto su Gli italiani e lo Stato, giunto alla XXI edizione, è realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta da Demetra con metodo MIXED MODE (Cati - Cami - Cawi). Periodo 10 - 14 dicembre 2018. Il campione (N=1.234, rifiuti/sostituzioni/non: 10.708) è rappresentativo della popolazione italiana con 15 anni e oltre, per genere, età, titolo di studio e area (margine di errore 2.8%). L'indagine è stata diretta in tutte le sue fasi, da Ivo Diamanti, Luigi Ceccarini, Fabio Bordignon, Martina Di Pierdomenico, Ludovico Gardani, Natascia Porcellato e Alice Sacco e hanno curato la parte metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati.
I dati sono arrotondati all'unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100%.
Documentazione completa su www.sondaggipoliticoelettorali.it

LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI (OGGI E UN ANNO FA) IN BASE ALLE INTENZIONI DI VOTO

Quanta fiducia prova nei confronti di queste organizzazioni, associazioni, istituzioni e di questi gruppi sociali? (valori % di quanti hanno affermato di avere "molta o moltissima" fiducia, al netto delle non risposte, tra tutti e in base alle intenzioni di voto verso i principali partiti)

		Tutti	Pd	Forza Italia	M5s	Lega
Lo Stato	2018	29	42	24	29	30
	2017	19	42	15	12	7
Il Parlamento	2018	19	21	17	29	21
	2017	11	24	7	7	6

Fonte: sondaggio Demos per La Repubblica - Dicembre 2018 (base 1234 casi)

Peso:1-3%,8-67%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.